



D. 11/14

03. MAR 2014

3712

6603

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIN.SALUTE e MIN. LAVORO

di concerto con

1 APR 2014

Reg. foglio 800

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Cons. Riccardo VENTRE

VISTO il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 concernente l'approvazione della "Tabella delle menomazioni", "Tabella indennizzo danno biologico", e "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO l'art. 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede l'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella dell' indennizzo del danno biologico;

VISTO il Decreto Interministeriale 27 marzo 2009, di determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, pari alla misura dell'8,68%;

VISTO l'art. 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riconosce, in via straordinaria, a decorrere dal 1 gennaio 2014 un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

VISTO l'art.1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, tra l'altro, prevede al settimo e ottavo periodo, le risorse per il finanziamento dell'aumento degli indennizzi del danno biologico di cui al comma 129 del medesimo articolo;

VISTA la nota tecnica n. prot.000473 del 30.01.2014 predisposta dalla Consulenza Statistico Attuariale dell' Inail;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2014;

RITENUTO, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "Tabella indennizzo danno biologico" di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di procedere in via straordinaria, all'aumento delle indennità dovute dall'INAIL, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, intervenuta per gli anni 2000-2013, così come previsto dall'art. 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DECRETA

Art. 1. Aumento delle indennità

A decorrere dal 2014, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura del 7,57 % delle indennità dovute dall'INAIL ai sensi della "tabella danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000.

Art. 2. Ambito di applicazione

L'aumento di cui all'art. 1 si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data e viene corrisposto secondo le ordinarie modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aumento delle indennità dovute dall' Inail in applicazione dell'art.1 si aggiunge a quello di cui al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009.

Art. 3. Copertura degli oneri


Le risorse economiche necessarie ai fini dell'attuazione del presente decreto, pari a 50 milioni di euro annui, sono impegnate sul bilancio dell'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 128 settimo e ottavo periodo della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

14 FEB. 2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

